



COMUNE DI RAVENNA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1ª CONVOCAZIONE

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO

MODIFICA ALL'ART. 09.02 - 2023 DEL "REGOLAMENTO CAPANNI DA PESCA E DA CACCIA" ED ADEGUAMENTO DEL "REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE A CAPANNI DA PESCA E DA CACCIA"

L'anno **2023** il giorno **venticinque** del mese di **Luglio** alle ore **15:50**

in seguito a diramazione di appositi inviti, notificati nelle forme di legge e/o regolamento, si è svolto il Consiglio Comunale in presenza e/o in video/audioconferenza, nel rispetto del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Assume la presidenza Massimo Cameliani, Presidente del Consiglio .

Assiste dott. Paolo Neri, Segretario Generale .

Al momento della votazione dell'atto in oggetto, risultano presenti:

Presente	De Pascale Michele	Assente	Folli Alessandra
Assente	Ancarani Alberto	Assente	Francesconi Chiara
Presente	Ancisi Alvaro	Assente	Gottarelli Maria Cristina
Presente	Baldrati Idio	Assente	Grandi Nicola
Presente	Bazzocchi Fabio	Presente	Graziani Nadia
Presente	Beccari Stefania	Presente	Haxhibeku Renald
Presente	Bombardi Igor	Assente	Impellizzeri Francesca
Presente	Buonocore Davide	Presente	Margotti Lorenzo
Presente	Buzzi Gianmarco	Presente	Montanari Marco
Presente	Cameliani Massimo	Presente	Natali Maria Gloria
Presente	Campidelli Fiorenza	Presente	Perini Daniele
Assente	Cortesi Luca	Presente	Rolando Gianfilippo Nicola
Presente	Di Pasquale Angelo Nicola	Presente	Schiano Giancarlo
Assente	Donati Filippo	Presente	Valbonesi Cinzia
Presente	Ercolani Giacomo	Presente	Vasi Andrea
Presente	Esposito Renato	Assente	Verlicchi Veronica
Presente	Ferrero Alberto		

La Giunta Comunale sottopone all'esame del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- il "*Regolamento dei capanni da pesca e da caccia*" è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 01/08/2014 ed è entrato in vigore, con la pubblicazione sul BURER, in data 27/08/2014;
- la *Variante specifica all'art. 09.02 del vigente "Regolamento dei capanni da pesca e da caccia"*, approvata con delibera di C.C. N. 106529/80 del 30/07/2015, è entrata in vigore con la pubblicazione sul BUR in data 26/08/2015;
- la *Variante all'art. 09.02 - 2016 del vigente "Regolamento dei capanni da pesca e da caccia"*, approvata con delibera di C.C. N. 43004/18 del 14 marzo 2017, è entrata in vigore con la pubblicazione sul BUR in data 05/04/2017;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 83, PG 128158, del 10/07/2018 si è approvata la modifica dell'art. 09.02 prorogando di un anno la data ultima per la presentazione delle istanze edilizie di riqualificazione al 31/07/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 128, PG 144395, del 16/07/2019 si è approvata una ulteriore modifica dell'art. 09.02 prorogando per i soli capanni che necessitavano di nulla osta idraulico rilasciato dalla Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, la presentazione delle istanze edilizie di riqualificazione entro e non oltre il 31/07/2020;
- il "*Regolamento di assegnazione delle aree da destinare a capanni da pesca e da caccia*" è stato approvato con delibera di CC 41206/25 del 19 marzo 2015;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 48, PG 72344, del 30/03/2021, causa l'evolversi dell'emergenza COVID19, è stata approvata la modifica "*Regolamento dei capanni da pesca e da caccia*" e del "*Regolamento di assegnazione delle aree da destinare a capanni da pesca e da caccia*" che concedevano rispettivamente la proroga fino al 31/08/2023 del termine di fine lavori e la modifica della durata delle concessioni transitorie fino al 31/10/2023;

Preso atto che:

- a partire dal mese di febbraio 2020, l'evolversi dell'emergenza COVID19, l'introduzione della normativa sugli sgravi fiscali, in particolare dei cosiddetti 110% e bonus facciate per le ristrutturazioni edilizie, del perdurare, da febbraio 2022, della Guerra d'Ucraina ed infine dalle difficoltà causate dalle alluvioni che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nell'arco del mese di maggio 2023, hanno causato:

- difficoltà di reperimento di materie prime e materiali edili sul mercato;

- crescita esponenziale dei prezzi dei materiali edili e delle lavorazioni;
- difficoltà nel reperimento, in tempi utili, delle ditte per l'effettuazione dei lavori di riqualificazione e/o adeguamento;
- potenziali difficoltà economiche dei possessori di capanni/manufatti colpiti dalle alluvioni di maggio 2023;

rendendo sostanzialmente impossibile per molti titolari dei capanni rispettare le tempistiche previste dai regolamenti comunali per le operazioni di riqualificazione dei capanni / manufatti e conseguente adeguamento delle concessioni per quelli insistenti su aree di proprietà comunale;

Dato atto che:

- l'attuale art. 09.00 (riqualificazione dei capanni esistenti) del "*Regolamento dei capanni da pesca e da caccia*", prevede che i capanni regolarmente esistenti ed i capanni esistenti aventi le condizioni legittimanti, di cui rispettivamente al punto 01.02 e 01.03 del Regolamento, "*potranno riqualificarsi, in ottemperanza a quanto prescritto dal presente Regolamento presentando apposita istanza edilizia o PU (art. 1.9 RUE) o PdR di iniziativa privata, in adeguamento agli standard minimi di sicurezza e di decoro aventi ad oggetto, in primo luogo, l'eliminazione di tutte le parti costruite con materiali nocivi (eternit o altro) e/o pericolosi per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente e/o incongrui con il contesto (plastiche, lamiere, gabbie, recinzioni, superfetazioni, ecc.) ...*"

- in particolare il punto 09.02 prevede che la riqualificazione sia ammessa a condizione che:

- "*la presentazione delle istanze edilizie di riqualificazione, PU, PdR, avvenga entro e non oltre il 31/07/2019 e la comunicazione di fine lavori della riqualificazione avvenga tassativamente entro il 31/08/2023. Per i capanni che necessitano del nulla osta idraulico, rilasciato dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, la presentazione delle istanze edilizie di riqualificazione deve avvenire entro e non oltre il 31/07/2020.*";

prevedendo inoltre che:

- "*Per tener conto degli effetti della pandemia da Covid-19 manifestatasi a partire da febbraio 2020, coloro che, avendo come termine di presentazione della richiesta il 31/07/2020, non sono riusciti a presentare entro tale termine la richiesta di riqualificazione, hanno tempo 12 mesi alla data di approvazione della Modifica all'art. 09.02 - 2021 per presentare la richiesta di riqualificazione al Comune*";
- "*Il termine di ultimazione dei lavori per tutti i capanni che necessitano del nulla osta idraulico è fissato in anni 3 dal rilascio/efficacia del titolo abilitativo senza possibilità di proroga.*";

- *“Coloro che, pur avendo presentato nei termini (31/07/2019 o 31/07/2020 a seconda dei casi) la richiesta di legittimazione, sono riusciti ad ottenerla solo in data successiva ai corrispondenti termini utili per la presentazione della richiesta di riqualificazione, hanno tempo mesi 9 dalla data di approvazione della Modifica all'art. 09.02 – 2021 per presentare la richiesta di riqualificazione al Comune, decorsa la quale qualunque intervento edilizio che ecceda la manutenzione ordinaria dovrà essere attuato in applicazione/adequamento del presente regolamento.”*

Dato atto inoltre che:

- l'attuale art. 5 del *Regolamento di assegnazione delle aree da destinare a capanni da pesca e da caccia* prevede che:

“5.2 L'assegnazione del capanno dà diritto al mantenimento della concessione d'uso per 9 (nove) anni fino a quando non si verifichi uno dei seguenti casi:

- a *retrocessione della concessione d'uso per rinuncia da parte del concessionario,*
- b *revoca della concessione per i motivi di cui al presente Regolamento (art. 12).”;*

*“5.3 Alla scadenza del periodo transitorio della durata di cinque anni (**rectius sei**) di cui all'art.4 , concesso per il completamento della riqualificazione dei capanni esistenti, sarà rilasciata nuova concessione per un periodo temporale di 9(nove) anni ai concessionari che avranno eseguito i lavori necessari per la riqualificazione nel rispetto dei criteri e delle modalità definite dal Regolamento Capanni da Pesca e da Caccia approvato con delibera di C.C. n. 95065/07 del 1/8/2014 e s.m.i. La stessa disciplina è applicata ai concessionari detentori di un capanno e/o manufatti che non necessitano di alcun intervento di riqualificazione in quanto già conformi ai criteri e modalità del sopracitato regolamento.”;*

*“5.4 Qualora alla scadenza del periodo temporale dei cinque anni (**rectius sei**), concesso per il completamento della riqualificazione dei capanni esistenti, se i concessionari non hanno eseguito i lavori necessari per la riqualificazione saranno avviate le procedure per la riassegnazione, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica in base ai criteri di cui agli art. 3 e 6 del presente Regolamento. In questo caso al concessionario non spetta alcun indennizzo, rimborso per opere eseguite e per spese sostenute”;*

- allo stato attuale non è più possibile chiedere la voltura della concessione transitoria ad un'associazione senza scopo di lucro finalizzata alla gestione del capanno, in quanto questa possibilità, contenuta nell'art. 4, è venuta a cessare il 31/10/2021;

Visti:

- la volontà manifestata da diversi titolari di concessioni di capanni, di volersi avvalere per un'ulteriore periodo della formula di sostituzione dell'attuale singolo concessionario con una associazione allo scopo di consentire la piena trasparenza delle future modifiche alle compagini che tradizionalmente condividono l'uso del capanno;

- le tradizionali finalità associazionistiche, culturali, ludiche, sportive e di valorizzazione delle zone naturali per cui più capannisti utilizzano il medesimo capanno/manufatto;
- l'interesse pubblico a conoscere e regolarizzare, entro il termine per presentare la comunicazione di fine lavori di riqualificazione e/o adeguamento di cui all'art. (09.00) del "*Regolamento Capanni da Pesca e da Caccia*", tramite la voltura delle concessioni ad associazioni senza scopo di lucro, formula ritenuta più efficace nel contrastare abusi e situazioni di comproprietà occulte dei capanni, le cui concessioni siano attualmente intestate a persone fisiche;

In relazione a quanto sopra esposto:

- il Servizio Unico dell'Edilizia e per quanto di competenza il Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica hanno ritenuto opportuno e necessario redigere una proposta di modifica all'art. 09.02 del "*Regolamento Capanni da pesca e da caccia*", che comporta la proroga di due anni del termine ultimo per presentare la fine lavori di riqualificazione, ovvero fino al 31/08/2025, per coloro che hanno presentato entro il 31/08/2023 tutta la documentazione necessaria a corredo della richiesta di riqualificazione già presentata entro i termini previsti, al fine della positiva chiusura della conferenza di servizi e del rilascio dei titoli abilitativi o dell'efficacia degli stessi;
 - il Servizio Patrimonio, ha ritenuto necessario ed opportuno redigere una proposta di allineamento e modifica del "*Regolamento di assegnazione delle aree da destinare a capanni da pesca e da caccia*" che prevede interventi di modificare l'art. 5 "Durata delle concessioni e regolamentazione successiva alla riqualificazione" ed in particolare:
 - l'art. 5.2 che disciplina i casi di revoca delle concessioni definitive coordinandolo con la modifica proposta art. 09.02 del "*Regolamento Capanni da pesca e da caccia*";
 - l'art. 5.3 che disciplina i casi di rilascio della concessione definitiva di anni nove (9);
 - l'art. 5.4 che disciplina i casi in cui non venga rilasciata la concessione definitiva oppure non vengano rispettati i termini per la comunicazione di fine lavori e/o adeguamento di cui alla proposta di modifica dell'art. 09.02 del "*Regolamento Capanni da pesca e da caccia*".
- Inoltre vengono aggiunti:
- gli artt. 5.7 e 5.8 che disciplinano le modalità i requisiti gli obblighi ed i termini per la voltura delle concessioni definitive della durata di anni (9) alle associazioni scopo di lucro;
 - l'art. 12.3 che coordina la revoca della concessione con la disciplina prevista dall'art. 5.4.

Infine viene modificato l'art. 12.2 alla luce dell'inserimento dell'art. 12.3.

Esaminate le allegate proposte di variante ai due regolamenti, parte integrante e sostanziale del presente atto, costituite dai seguenti elaborati:

ALLEGATO 1 - **STRALCIO NORME** del “**Regolamento Capanni da pesca e da caccia**” - **Modifica all'art. 09.02 – 2023 - COMPARATO** (*stralcio con testo comparato*)

ALLEGATO 2. - **NORME** del “**Regolamento Capanni da pesca e da caccia**” (testo coordinato integrale)

ALLEGATO 3 – **NORME** del “**Regolamento di assegnazione delle aree da destinare a capanni da pesca e da caccia**” – **COMPARATO** (*testo comparato*);

ALLEGATO 4 – **NORME** del **Regolamento di assegnazione delle aree da destinare a capanni da pesca e da caccia**” (*testo coordinato integrale*);

Dato atto che:

- il Consiglio Comunale, con proprie deliberazioni PV. n. 42 e PV. n. 43 del 30/03/2023 ha approvato, rispettivamente, la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 e il Bilancio di Previsione 2023/2025;
- con deliberazione di G.C. p.v. n. 127 del 31.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione triennale 2023/2025;
- che la presente deliberazione non presenta oneri finanziari a carico dell'Ente;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n 267/2000 e ss.mm.ii, in relazione all'urgenza di procedere con le riqualificazioni dei capanni ed approvare i previsti slittamenti dei tempi prima della scadenza dei termini attualmente vigenti (31/08/2023) ;

Tutto ciò premesso e considerato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare CCATT in data 19/07/2023;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica, congiuntamente al Dirigente del Servizio Patrimonio ed al Dirigente del Servizio Sportello Unico per l'Edilizia, e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art.42 comma 2), lett. b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Udita la relazione l'Assessore/a competente;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate

1) di approvare la **Modifica all'art. 09.02 -2021 del "Regolamento Capanni da pesca e da caccia"** ed adeguamento del **"Regolamento di assegnazione delle aree da destinare a capanni da pesca e da caccia"** (quest'ultimo per come sopra riportato) *costituita dai seguenti elaborati parte integrante e sostanziale della presente delibera:*

- ALLEGATO 1 - **STRALCIO NORME del "Regolamento Capanni da pesca e da caccia" - Modifica all'art. 09.02 - 2023 - COMPARATO** (*stralcio con testo comparato*);

- ALLEGATO 2. - **NORME del "Regolamento Capanni da pesca e da caccia"** (*testo coordinato integrale*);

- ALLEGATO 3 – **NORME del "Regolamento di assegnazione delle aree da destinare a capanni da pesca e da caccia" - COMPARATO** (*testo comparato integrale*);

- ALLEGATO 4 – **NORME del "Regolamento di assegnazione delle aree da destinare a capanni da pesca e da caccia"** (*testo coordinato integrale*);

2) di dare atto che:

- la presente delibera non comporta oneri finanziari/impegni di spesa a carico dell'Amministrazione comunale;
- Il Dirigente del Servizio Sportello Unico dell'Edilizia è competente per l'attuazione del Regolamento Capanni da pesca e da caccia di concerto con il Dirigente del Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica;
- il Dirigente del Servizio Patrimonio è competente all'attuazione del *Regolamento di assegnazione delle aree da destinare a capanni da pesca e da caccia*;

3) di aggiornare, ad avvenuta esecutività dell'atto, il portale web del Comune contenente tutti gli elaborati collegati ai rispettivi Regolamenti.

IL PRESIDENTE

apre la discussione:

OMISSIS

a seguito della quale, come evincesi da verbale di seduta cui si fa espresso rinvio, nessun altro avendo chiesto la parola, passa alla votazione che avviene in forma palese con votazione elettronica col seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI: 24 VOTANTI: 24
ASTENUTI: 0
VOTI FAVOREVOLI: 24
VOTI CONTRARI: 0

Indi il Presidente proclama l'esito della votazione, per effetto della quale la presente proposta di deliberazione è approvata.

Il Presidente, viste le motivazioni sopra esposte e data l'urgenza di provvedere in tempi brevi agli adempimenti successivi, propone all'Assemblea di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e l'Assemblea procede con votazione che, come si evince dal verbale di seduta, avviene in forma palese con votazione elettronica con il seguente risultato:

Esce il Consigliere Giancarlo Schiano.

CONSIGLIERI PRESENTI: 23 VOTANTI: 23
ASTENUTI: 0
VOTI FAVOREVOLI: 23
VOTI CONTRARI: 0

Il Presidente proclama la immediata eseguibilità della deliberazione.

Visto il verbale protocollo n. 159087/2023 relativo alla seduta n° 26 di Consiglio Comunale del
25/07/2023

SEGRETARIO GENERALE

dott. Paolo Neri

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)